

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 1969

(15^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione congiunta:

« Abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291, relativa alla temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura » (302);

« Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao » (419) (D'iniziativa dei senatori Zugno e altri):

PRESIDENTE	Pag. 171, 172, 173, 176, 177, 178
ANTONINI	177
FADA, sottosegretario di Stato per le finanze	171
	173, 174, 177
FORTUNATI	174
FOSSA, relatore	171, 173, 174, 177
ZUGNO	175

Discussione e approvazione:

« Rimborso da parte del Tesoro degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in

conto corrente costituiti presso la Banca d'Italia » (624) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore Pag. 166

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Antonini, Baldini, Banfi, Belotti, Biaggi, Buzio, Corrias Efisio, Cuzari, De Luca, Formica, Fortunati, Fossa, Limoni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Pirastu, Segnana, Soliano, Spagnolli, Stefanelli, Zugno.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Li Vigni è sostituito dal senatore Di Prisco.

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Di Vagno, per le finanze Fada e per il tesoro Ceccherini.

B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Rimborso da parte del Tesoro degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti presso la Banca d'Italia » (624) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rimborso da parte del Tesoro degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti presso la Banca d'Italia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge sul quale riferirò io stesso.

Ricordo che nella seduta del 23 maggio scorso, a conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge, la Commissione decise di chiedere che il disegno di legge stesso le fosse deferito in sede deliberante.

La Presidenza del Senato ha aderito alla richiesta della Commissione.

Ritengo necessario procedere nuovamente ad una esposizione illustrativa del provvedimento.

Il disegno di legge sul quale mi accingo a riferire, di iniziativa governativa, pervenuto dall'altro ramo del Parlamento il 23 aprile, ha per oggetto il rimborso da parte del Tesoro degli interessi e delle provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente, costituiti presso la Banca d'Italia.

Sotto l'apparenza, però, di una regolazione tecnica di partite di interessi e provvigioni, si celano problemi relativi al controllo della circolazione monetaria, e i colleghi ben sanno che essi richiedono la continua, attenta osservazione della situazione economica e finanziaria del Paese.

Il provvedimento trae la sua giustificazione dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265, col quale si autorizzava il Ministero del tesoro a stipulare un'apposita convenzione allo scopo di regolare lo onere degli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca d'Italia e per i quali quest'ultima si inibiva, a sollievo della circolazione, l'impiego sotto qualsiasi forma delle relative disponibilità. Tra gli strumenti aventi lo scopo di sterilizzare una parte della

circolazione che i consumi di guerra andavano dilatando, fu messo in atto anche quello del vincolo presso l'istituto di emissione di una parte dei depositi che si andavano formando presso gli istituti di credito, escludendo allora le Casse di Risparmio, che furono solo successivamente considerate ai fini del vincolo dei depositi.

La Banca d'Italia era, però, impegnata a non utilizzare le disponibilità nascenti dai depositi per ogni genere di impiego, salvo quelli per conto del Tesoro. Dovendo però la Banca corrispondere agli istituti di credito un interesse, quanto meno a compenso delle spese che la raccolta del risparmio comportava, per una evidente ragione di equità, il Tesoro doveva assumerne l'onere e la materia fu regolata con la convenzione autorizzata dal decreto legislativo luogotenenziale succitato, stipulata il 13 marzo 1945.

Nella convenzione sono esplicitamente ricordati i depositi vincolati ai fini della riserva obbligatoria. Tale vincolo è di carattere permanente proprio in virtù della funzione attribuita ai depositi stessi, e gli interessi fanno carico al bilancio dello Stato dal momento della costituzione dei singoli depositi. I tassi di interesse relativi a questi depositi sono stati dapprima fissati nella misura del 3 per cento (decreto ministeriale del 30 luglio 1943) e poi in quella del 3,75 per cento (decreto ministeriale del 6 giugno 1958).

La posizione debitoria maturata fino al secondo semestre 1959 e formata in quanto gli stanziamenti di bilancio non vennero correlati all'incremento delle riserve obbligatorie, fu estinta con la convenzione del 28 giugno 1960 a seguito del decreto-legge convertito nella legge 3 marzo 1960, n. 184, che destinò a tale scopo la plusvalenza emergente dalla rivalutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia.

La convenzione succitata regola anche i depositi volontari effettuati dalle aziende di credito, con preavviso di 8 e 15 giorni e vincolati a tre o sei mesi, per i quali l'assunzione degli interessi da parte del Tesoro ha luogo soltanto quando il debito del Tesoro verso la Banca d'Italia eccede l'ammontare delle disponibilità provenienti dall'insieme dei depositi vincolati ed effettuati dalle aziende di credito. Naturalmente, gli interessi sono a

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

15ª SEDUTA (10 giugno 1969)

carico della Banca d'Italia qualora non si verifici la condizione sopra indicata.

Dopo il 1959, il debito del Tesoro per gli interessi sulle riserve obbligatorie è venuto ricostituendosi ed allargandosi per la ragione che gli stanziamenti sono stati inferiori,

già dal 1960, all'importo degli interessi effettivamente sborsati dalla Banca d'Italia alle aziende di credito. Questo disarmonico andamento tra gli stanziamenti inadeguati e le spese sostenute è dimostrato dalla tabella seguente:

	Ammontare medio annuo delle riserve	Interessi liquidati a favore della banche	Interessi e provvigioni a carico dello Stato al netto degli interessi relativi ai BOT per investimento delle riserve stesse	Stanziamenti di bilancio	Residuo debito del Tesoro
1960 . . .	840.024.979.249	32.019.273.648	29.719.404.528	18.115.900.000	11.603.504.528
1961 . . .	829.202.295.393	31.497.641.354	31.482.422.997	16.377.836.806	15.104.586.191
1962 . . .	849.537.535.795	32.251.548.134	32.094.876.453	26.622.163.194	5.472.713.259
1963 . . .	1.240.041.359.447	47.053.708.370	46.110.036.580	15.000.000.000	31.110.036.580
1964 . . .	1.326.856.515.340	50.541.763.635	49.570.978.242	2.500.000.000	47.070.978.242
1965 . . .	1.543.947.521.110	58.668.130.712	58.069.897.167	15.000.000.000	43.069.897.167
1966 . . .	1.820.345.369.856	69.188.048.808	68.657.887.171	15.000.000.000	53.657.887.171
1967 . . .	2.040.382.980.658	77.549.854.466	76.861.995.922	50.000.000.000	26.861.995.922
			392.567.499.060	158.615.900.000	233.951.599.060

È da precisare che nella formazione di questo importo hanno concorso soltanto gli interessi sulle riserve obbligatorie in contanti corrisposti dalla Banca d'Italia alle aziende di credito senza alcun conteggio di interessi che, nel frattempo, sarebbero maturati a favore della Banca d'Italia sulle somme in tal modo pagate per conto del Tesoro. Non ha avuto luogo, quindi, alcun anatocismo.

È però da tener presente che la Banca di Italia ha tenuto in sospeso il versamento al Tesoro dell'importo degli interessi sul conto corrente di tesoreria e della eccedenza degli utili di bilancio, il tutto ammontante, al 31 dicembre 1967, a complessive lire 110 miliardi 993.000.000.

Sono stati inoltre considerati di spettanza del Tesoro, e quindi detratti dagli interessi liquidati dalla Banca d'Italia a favore delle aziende di credito (e cioè detratti dagli interessi costituenti il debito del Tesoro verso la Banca d'Italia) gli interessi incassati dalla

Banca d'Italia sui buoni ordinari del Tesoro assorbiti con l'impiego delle riserve obbligatorie stesse.

Gli oneri a carico del Tesoro per gli interessi al saggio del 3,75 per cento sui depositi in contanti relativi alle riserve obbligatorie (dedotta la quota impiegata in BOT) sono in parte neutralizzati dalla liquidazione degli interessi che la Banca d'Italia effettuata a favore del Tesoro sull'ammontare dei crediti del Tesoro. Al riguardo è da rammentare che a favore del Tesoro vengono accreditati dalla Banca d'Italia gli interessi nella misura dell'1 per cento sulle disponibilità del Tesoro derivanti dalle riserve obbligatorie in contante, al netto degli investimenti in BOT. Inoltre, viene liquidata a favore del Tesoro una maggiorazione degli interessi, in una misura attualmente pari allo 0,50 per cento, sulla posizione creditoria netta del Tesoro stesso nei confronti della Banca, derivante dai rapporti finanziari reciproci, connessi con il conto corrente di Tesoreria, le anticipazioni

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

15ª SEDUTA (10 giugno 1969)

strordinarie e la riserva obbligatoria (al netto degli investimenti in BOT). La predetta maggiorazione di interessi è corrisposta a norma della Convenzione 28 marzo 1957, secondo la quale la Banca deve al Tesoro un compenso pari al saggio ufficiale di sconto diminuito di due punti e, in ogni caso, non superiore al 2,50 per cento, sulle disponibilità nette del Tesoro come sopra determinate. Una siffatta situazione si verifica dal 1959 nei rapporti di debito e di credito fra la Banca ed il Tesoro e, conseguentemente, la Banca liquida a favore del Tesoro, sull'eccedenza che risulta a credito di quest'ultimo, l'interesse nella misura dell'1,50 per cento. In relazione a quanto sopra, le disponibilità derivanti dalla riserva obbligatoria in contante, pari, nella media delle consistenti giornaliere del periodo 1960-67, a 1.284 miliardi (dedotta la quota investita in BOT) hanno fruttato: a) l'interesse dell'1 per cento nella misura in cui hanno concorso a coprire il debito netto del Tesoro verso la Banca per anticipazioni straordinarie e conto corrente per il servizio di Tesoreria, pari, nel saldo medio giornaliero dello stesso periodo 1960-1967, a 621 miliardi, in quanto su queste partite è maturato l'interesse dell'1 per cento annuo; b) l'interesse dell'1,50 per cento per la quota residua a credito del Tesoro, pari in media nel periodo 1960-67 a 663 miliardi.

Complessivamente le disponibilità derivanti dalla riserva obbligatoria in contante hanno fruttato al Tesoro nel periodo 1960-67 l'interesse di 129,2 miliardi, come appare dall'unita tabella:

ANNO	1 per cento sulle disponibilità corrispondenti ai debiti del Tesoro	1,50 per cento sulle disponibilità eccedenti i debiti del Tesoro	Totale
1960	3,0	7,0	10,0
1961	2,4	8,8	11,2
1962	0,8	11,4	12,2
1963	4,9	10,8	15,7
1964	9,1	5,8	14,9
1965	11,4	5,7	17,1
1966	10,5	11,2	21,7
1967	7,6	18,8	26,4
	<u>49,7</u>	<u>79,5</u>	<u>129,2</u>

Ma la questione dei rapporti finanziari col Tesoro, relativamente alle riserve obbligatorie in contanti, non è esaurita. Occorre ancora prendere in considerazione l'incidenza dell'imposta di bollo sulla circolazione, dovuta in ragione di un decimo del saggio ufficiale di sconto, con un minimo di 0,50 per cento annuo, da liquidare semestralmente.

Questa imposta viene corrisposta in relazione all'ammontare complessivo della circolazione dei biglietti e dei vaglia cambiari, in base alla media delle consistenze di fine decade, fatta deduzione dell'importo corrispondente alla riserva aurea e ad alcune partite riferentesi ai rapporti col Tesoro (debiti dell'UIC per partite fruttifere al tasso previsto per i conti col Tesoro, meno l'importo della voce « Tesoro dello Stato-Aiuti internazionali »).

Non viene, invece, portata in diminuzione della circolazione la quota emessa per conto dello Stato, risultante dal conto corrente di tesoreria e anticipazioni straordinarie, in quanto questa quota risulta più che neutralizzata dai depositi delle riserve obbligatorie in contante.

Per effetto di questi conteggi, la formazione dei depositi ora indicati non solo concorre alla cancellazione degli interessi all'1 per cento, che sarebbero maturati a carico del Tesoro per il debito netto del Tesoro risultante dal conto corrente di tesoreria e anticipazioni straordinarie, ma anche a far beneficiare il Tesoro dell'imposta di circolazione dello 0,50 per cento sul predetto debito netto che, in assenza dei depositi in contante relativi alle riserve obbligatorie, la Banca d'Italia avrebbe portato in detrazione dell'ammontare della circolazione da assoggettare ad imposta. Nel periodo considerato 1960-67 il Tesoro ha beneficiato a questo titolo di 24,8 miliardi.

Tirando quindi le somme di tutte le voci che determinano accreditamenti in favore del Tesoro, in relazione ai depositi per le riserve obbligatorie in contante, si perviene ad un totale di 154 miliardi (129,2 + 24,8).

Il regolamento del debito dovrebbe aver luogo, secondo le proposte del Ministro del tesoro, mediante certificati di credito per l'ammontare sopraindicato di circa 234 mi-

liardi di lire, corrispondente al debito maturato a fine dicembre 1967, ammortizzabili in dieci anni a partire dal luglio 1969 e che frutteranno gli interessi dell'1 per cento. Se si considera che il tasso normale sui titoli pubblici aventi scadenza decennale si commisura intorno al 5,50 per cento, si può rilevare che la sistemazione proposta dal Tesoro, comportante un interesse annuo dell'1 per cento, equivale sostanzialmente ad una decurtazione del proprio debito nei confronti della Banca d'Italia di circa 50 miliardi di lire.

Naturalmente rimane per noi in Commissione finanze e tesoro un quesito al quale dobbiamo rispondere: per quale motivo, dei 392 miliardi dovuti dal 1960 al 1967 dal Tesoro alla Banca d'Italia, solo 158 miliardi sono stati stanziati, mentre 233 rimangono da stanziare?

A questo punto (più delle cifre, che hanno pure una loro consistenza, quello che più dovrebbe preoccuparci è lo sfasamento fra lo onere che lo Stato si è assunto e uno stanziamento come, per esempio, quello del 1966, che è di 53 miliardi inferiore a quello dovuto, o come quello del 1967, inferiore di 26 miliardi. Il che induce a chiederci una volta di più quale sia la fede che deve prestarsi al bilancio, che ha un organo che rigorosamente lo controlla — la Ragioneria generale dello Stato — al quale io ritengo non possano sfuggire partite o poste di tale impegno. È da ritenere, dunque, che vi siano altri criteri che inducono la Ragioneria generale a non accorgersi di così macroscopiche omissioni della parte passiva.

La regolazione dei 233 miliardi di lire dovuti alla Banca d'Italia è fatta attraverso certificati di credito estinguibili in 10 anni e fruttanti l'interesse dell'1 per cento.

A proposito del testo dell'articolo 2 del disegno di legge, ricordo che in esso, nel testo della Camera, si faceva riferimento anche alla Cassa depositi e prestiti, come ad uno degli istituti autorizzati a chiedere tali certificati, ma molto opportunamente l'altro ramo del Parlamento ha depennato tale riferimento. È evidente, infatti, che titoli che rendono l'uno per cento non saranno mai ricercati da nessuno degli enti che esercitano il credito.

Ma mi sembra opportuno esprimere qualche altra considerazione, che mi viene suggerita dal dibattito che su questo disegno di legge si è svolto alla Camera.

In primo luogo credo opportuno sottolineare che il deposito delle riserve obbligatorie in contante presso la Banca d'Italia è un'alternativa all'impiego di esse in buoni ordinari del Tesoro. Se la totalità delle riserve venisse impiegata in buoni ordinari del Tesoro scomparirebbe dal passivo della Banca d'Italia la voce « riserve obbligatorie » e in sua vece figurerebbe un credito di eguale entità del Tesoro sul quale la Banca pagherebbe un interesse dell'1,50 per cento; il Tesoro a sua volta pagherebbe il 3,75 per cento sui buoni. L'attuale regime produce conseguenze identiche: infatti la Banca d'Italia riconosce al Tesoro un interesse dell'1,50 per cento sulle riserve obbligatorie, come se esse fossero di pertinenza del Tesoro, e alle aziende di credito un interesse del 3,75 per cento: tale interesse, però, è posto a carico del Tesoro.

Nel corso del dibattito nell'altro ramo del Parlamento, è stato chiesto se non sarebbe preferibile liberare le riserve obbligatorie, ma il minimo che si possa dire nei confronti di una tale proposta è che un simile provvedimento produrrebbe conseguenze inflazionistiche di ampia portata. L'effetto sarebbe quello di aumentare di altrettanto la liquidità del sistema bancario: ne deriverebbe un aumento del potenziale di espansione del credito e, in ultima istanza, l'Istituto di emissione farebbe gran fatica a conservare il controllo sul processo moltiplicativo del credito. Sarebbe la corsa verso l'inflazione. Sulle relazioni fra la liquidità del sistema bancario, potenzialità di credito, depositi, circolazione, sono state condotte indagini approfondite da parte di molti studiosi ed esperti ed esse consentono di determinare con sufficiente approssimazione le relazioni che legano le grandezze delle voci sopra riferite.

Dalla situazione dei conti della Banca d'Italia al 30 aprile si deduce che le due principali fonti di provvista dell'istituto di emissione erano costituite dalla circolazione, per

lire 4.892 miliardi, e dai depositi vincolati dalle aziende di credito a titolo di riserve obbligatorie, per lire 2.522 miliardi. Le attività della Banca d'Italia, d'altro canto, erano costituite da oro e crediti in valute per un totale di 3.713 miliardi, da crediti al sistema bancario sotto forma di sconti e anticipazioni per lire 2.569 miliardi e da titoli di Stato o garantiti dallo Stato per lire 1.020 miliardi. Appare dunque evidente che, a fronte della circolazione e dei depositi rappresentanti le riserve obbligatorie, stavano impieghi la cui natura riflette i compiti assolti dall'Istituto di emissione.

Concludo esprimendo l'opinione che questo disegno di legge dovrebbe, a mio avviso, essere approvato il più rapidamente possibile: si tratta, insomma, di chiudere una vecchia partita che, di fatto, viene liquidata attraverso l'emissione di certificati di credito che saranno estinti gradualmente entro un decennio e che rendono l'1 per cento.

Come ho detto in precedenza, dato che la dilazione decennale comporta mediamente oggi un interesse del 5,50 per cento, un regolamento all'1 per cento vuol dire, in sostanza, una riduzione del credito di circa 50 miliardi di lire. In fondo, la Banca d'Italia fa una specie di concordato amichevole con un debitore, lo Stato, al quale non può dettare le condizioni di mercato.

Chiedo, quindi, alla Commissione di approvare questo disegno di legge, che l'altro ramo del Parlamento ha opportunamente modificato all'articolo 3, nel senso di mettere a carico dei capitoli competenti dello stato di previsione della spesa di questo anno, e non del 1968, le quote riguardanti gli stanziamenti del 1969.

Nella seduta del 23 maggio il disegno di legge fu esaminato, come ho già detto, in sede referente, e la discussione è stata verbalizzata. Tuttavia, invito gli onorevoli colleghi e il rappresentante del Governo a prendere la parola, qualora lo desiderino.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare alla Banca d'Italia certificati di credito per l'ammontare di lire 233.951.599.060 corrispondente al debito maturato al 31 dicembre 1967 per interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti dalle aziende di credito presso la Banca medesima dovuti a norma del decreto legislativo luogotenenziale del 21 settembre 1944, n. 265, e della relativa convenzione.

(È approvato).

Art. 2.

I certificati saranno ammortizzati in dieci anni con scadenza dal 1° luglio di ogni anno a partire dal 1° luglio 1969 e frutteranno gli interessi dell'1 per cento pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinate le caratteristiche dei certificati di credito nonché ogni altra condizione e modalità relative all'ammortamento dei titoli stessi.

Ai certificati di credito, agli interessi ed agli atti ad essi relativi, sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dal testo unico in materia di debito pubblico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere acquisiti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, in ragione d'anno, rispettivamente in lire 2.340 milioni per gli

interessi da corrispondere sui certificati di credito e in lire 23.400 milioni per le quote di ammortamento dei certificati stessi, si fa fronte, per l'anno finanziario 1969, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo, destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa necessarie per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito e rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge:

« **Abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291, relativa alla temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura** » (302);

« **Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1959, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao** » (419), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291, relativa alla temporanea importazione di cacao in grani per la spremitura » e: « Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1959, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao », d'iniziativa dei senatori Zugno, Noè, Buzio e Fossa.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 23 maggio il senatore Fossa ha ampiamente riferito sui due provvedimenti. Dopo

di che fu deciso di rinviare la discussione ad altra seduta in attesa di conoscere sia il parere della Commissione industria e commercio sia del Governo in base alle considerazioni, appunto, della 9ª Commissione.

F O S S A , relatore. Come ha ricordato il Presidente, ho già avuto modo di illustrare la portata dei due disegni di legge, anticipando che la Commissione industria si era orientata favorevolmente al disegno di legge n. 419. Tale parere ci è pervenuto ed è in effetti di accettazione della proposta che ho presentato con i colleghi Zugno, Noè e Buzio con conseguente reiezione del disegno di legge governativo.

F A D A , sottosegretario di Stato per le finanze. Nonostante la meticolosa relazione svolta dal senatore Fossa, il problema è piuttosto complicato e confuso e prevede un meccanismo tecnico tale per cui non è molto agevole intuire a quali conseguenze porti. Comunque, in via preliminare posso precisare che ad avviso del Governo c'è un particolare aspetto che non sembra facilmente risolvibile: quello riguardante la tariffa prevista dal disegno di legge di iniziativa parlamentare alla voce *d*) dell'articolo 1 ove si dice: « burro di cacao: lire 28.000 ». Noi siamo, infatti, dell'avviso che non sia possibile enucleare dalla legge in vigore una aliquota, in quanto si determinerebbe una sperequazione a danno degli importatori del burro di cacao nei confronti di coloro che ricavano il prodotto in Italia. La qual cosa ci farebbe ricadere nella situazione che col disegno di legge governativo si voleva evitare e che ha provocato le rimostranze della CEE nei nostri confronti, rimostranze che hanno portato addirittura alla instaurazione di un procedimento davanti alla Corte di giustizia.

C'è anche un'altra questione. All'articolo 2 sempre del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zugno, Noè, Buzio e Fossa si propone la introduzione di una nuova voce, la n. 18.02, nella tabella doganale. A mio avviso è stato trascurato però il fatto che manca la possibilità di un'azione tariffaria unilaterale. Infatti, l'Unione doganale realizzata in

questo campo imporrebbe una decisione sul piano comunitario valevole per tutti i Paesi della CEE; senonchè una richiesta in tal senso non apparirebbe sufficientemente motivata e quindi non facilmente sostenibile in sede appunto CEE. È anzi da sottolineare che i prodotti in questione, rientranti nell'allegato 2 del Trattato di Roma, sono stati già disciplinati con regolamento del Consiglio della CEE del 28 giugno 1968, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale CEE* il 30 giugno 1968.

Ho voluto indicare questi due punti di contrasto, in via preliminare, senza entrare per il momento in tutta la valutazione del provvedimento, per dire che indubbiamente non ci sembra che il disegno di legge di iniziativa parlamentare, così come è stato congegnato, risolva i problemi che, invece, il provvedimento governativo ha cercato di affrontare, ossia l'abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291, al fine di rimuovere gli ostacoli che ci sono stati fatti presente dalla CEE, soprattutto dalla lettera-minaccia di Jean Rey. Ad ogni modo, informo che il Governo avrebbe intenzione di presentare un nuovo testo, che unificherebbe i due disegni di legge in discussione. Tale testo potrebbe grosso modo essere il seguente:

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle bucce e pellicole di cacao di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, sono modificate come segue:

a) cacao in grani torrefatto, bucce e pellicole di cacao: lire 18.000 per quintale, peso netto;

b) cacao in grani non torrefatto, non decorticato: lire 20.000 per quintale, peso netto;

c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere e burro di cacao: lire 22.500 per quintale, peso netto ».

Art. 2.

L'imposta generale sull'entrata per il commercio del cacao in grani non torrefatto, del-

le bucce e delle pellicole di cacao; del cacao in grani torrefatto, non decorticato; del cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere; del burro di cacao e della polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'uno per cento è dovuta una volta tanto nella misura del ... ed è liquidata e riscossa dalla dogana all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti anzidetti, calcolato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assoluta a norma del precedente comma è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i prodotti elencati nel comma stesso.

Art. 3.

La legge 25 maggio 1954, n. 291, è abrogata.

Il problema sorge, ovviamente, per la misura della imposta generale sull'entrata. Se dovessimo adottare le aliquote indicate all'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa parlamentare avremmo una diminuzione di introito per l'erario di circa 2 miliardi e mezzo. Se volessimo coprire tale minore introito con l'imposta generale sull'entrata *una tantum*, secondo i calcoli che mi sono stati trasmessi dai vari comandi della Guardia di finanza dovremmo fissare, grosso modo, un 5 per cento per miliardo. Come dire che l'aliquota percepita dall'Erario per l'imposta generale di consumo dovrebbe essere portata al 18,5 per cento. Se il Tesoro è d'accordo, anche tenendo conto che si tratta di adeguarsi a degli impegni di carattere internazionale assunti firmando il Trattato di Roma e operati al fine di armonizzare la nostra alla situazione europea, potremmo indicare nella misura del 10 per cento l'imposta generale sull'entrata dovuta una volta tanto.

Questo è il testo unificato che il Governo sottoporrebbe all'approvazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Tale testo realizzerebbe anzitutto lo scopo di uniformare le

nostre norme a quelle della Comunità europea, ed inoltre quello di agevolare l'attività di un settore di utilizzatori del burro di cacao.

F A D A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Appunto. Esso realizzerebbe il nostro scopo armonizzando l'attuale nostra legislazione sulla materia con la legislazione comunitaria; e, in rapporto alla minaccia di Jean Rey di una denuncia alla Corte di giustizia, diminuirebbe del 30 per cento circa l'attuale imposta erariale di consumo sul cacao, sostituendo lo stesso 30 per cento con una aliquota *una tantum* che passerebbe dall'attuale 4 per cento a circa il 10 per cento. Questo però, per la verità, resterebbe ancora da determinare esattamente in quanto esiste sempre quella riserva che il Tesoro dovrebbe sciogliere definitivamente dopo aver deciso se è preferibile non rinunciare a nulla di quei 2.500 milioni o invece — tenuto conto che si tratta di dar corso a degli impegni di carattere internazionale — mantenere la aliquota nei termini indicati del 10 per cento.

P R E S I D E N T E . Anche se la considerazione può non sembrare collegata all'argomento, debbo dire che ogni qualvolta si passa dal sistema dell'IGE a cascata all'aliquota condensata si agevola l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Quindi, siccome sarà quello uno dei problemi più ardui da affrontare, vedrei volentieri la sostituzione del sistema a cascata con quello dell'imposta ad aliquota unica condensata.

Vorrei pertanto chiedere al relatore se ritiene, una volta conosciuto il testo unificato proposto dal Governo, che si possa sostenere la discussione; e, allo stesso modo, gradirei sapere dagli altri colleghi se pensano che si possa proseguire nell'esame del disegno di legge.

F O S S A , *relatore*. Ritengo anzitutto che bisognerebbe verificare i conteggi del Ministero delle finanze che, per la verità, non corrispondono ai miei. A mio giudizio, infatti, il gettito globale previsto dal disegno di legge n. 419 darebbe la possibilità all'Erario

di introitare ciò che attualmente percepisce attraverso le precedenti leggi.

Debbo poi ricordare che l'onorevole sottosegretario Fada, nella sua precedente dichiarazione, fece due affermazioni. La prima era che il gettito globale suddetto avrebbe dovuto essere comunque uguale, lasciando stare gli incrementi dei consumi e quindi un aumento delle entrate; la seconda che il provvedimento proposto dai senatori Zugno ed altri si basa sulle indicazioni della CEE. Ora l'articolo 1 in particolare, per quanto riguarda la polvere di cacao con contenuto inferiore all'1 per cento, conferma l'attuale impostazione; e l'articolo 2, che prevede l'IGE *una tantum*, come ho ricordato anticipa la riforma tributaria circa l'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.

Dalle tabelle a me risulta però che non esiste alcun prodotto, in Italia, sul quale si paghi l'IGE *una tantum* del 10 per cento, escluso qualche prodotto di lusso eccezionale: il caffè, pur non essendo prodotto di lusso, paga in effetti più del 10 per cento, ma si tratta di un caso isolato.

Posso essere favorevole all'emendamento proposto dal Governo al secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 419, per quanto concerne la voce n. 18.02 dei dazi doganali d'importazione, in quanto le tabelle prevedono che anche in via amministrativa il Governo può modificare le tariffe, e quindi non è necessario un richiamo di competenze.

Per quanto riguarda il burro di cacao, bisogna verificare la diminuzione da 28.000 a 22.500 proposta dall'onorevole Sottosegretario — peso netto — per vedere quali variazioni possa provocare nel gettito globale.

F A D A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Secondo noi si tratterebbe di 2.500 milioni.

F O S S A , *relatore*. Vorrei anche sentire il parere del Tesoro in merito, perchè il disegno di legge era strutturato in modo tale da non provocare alcuna diminuzione del gettito globale attuale dello Stato. Se, quindi, il Ministero del tesoro accetta di perdere 2.500 milioni desidero saperlo, anche perchè

ritengo che non esista sperequazione, in questo campo, tra coloro che producono burro di cacao all'interno e coloro che l'importano dall'esterno. Attendo quindi tale chiarimento, perchè per me l'emendamento è ancora incomprensibile.

Per il resto, ripeto, mi sembra che il testo proposto dal Governo possa essere esaminato, anche perchè accoglie l'impostazione data dai proponenti al disegno di legge numero 419, ma evidentemente sulla base di elementi e di calcoli certi per quanto attiene alla copertura della spesa.

F A D A, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La legge 25 maggio 1954, n. 291, con il nostro articolo 3 verrebbe abrogata, il che chiarirebbe tutto. Siamo d'accordo su questo?

F O S S A, *relatore*. Non siamo d'accordo sull'abrogazione in quanto riteniamo che l'articolo 3 del disegno di legge n. 419 non può essere modificato.

F A D A, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Senza introdurre il nuovo sistema di scarico delle bollette di importazione previsto dall'articolo 3 del disegno di legge numero 419?

F O S S A, *relatore*. Questo, a mio avviso, potrebbe restare, poichè si tratta di parametri riconosciuti sul piano internazionale. Non possiamo allinearci su decisioni che vengono suggerite dalla CEE e nello stesso tempo eliminare ciò che è riconosciuto sul piano internazionale, cioè il fatto che la spremitura del cacao dia quelle determinate percentuali!

F O R T U N A T I. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se ritiene opportuno inserire in un provvedimento l'abrogazione di norme che sono oggi chiamate in causa dalla Corte di giustizia e darci per vinti in partenza. È chiaro, infatti, che in tal modo ci dichiareremmo in partenza colpevoli.

Secondo me esiste un modo di affrontare e risolvere i problemi ben diverso da quello

che si vuole usare; e mi pare che ogni qual volta sono sorte questioni del genere si sia cercata una soluzione che non ci ponesse immediatamente allo scoperto.

F O S S A, *relatore*. Io sono perfettamente d'accordo. Bisogna studiare bene la questione, che è alquanto complessa.

F O R T U N A T I. In secondo luogo, la Commissione industria, nel suo parere, ha avanzato dei rilievi che non possono essere sottovalutati ai fini di eventuali ripercussioni, essendo estremamente vincolanti. Si tratta infatti di un settore nel cui interno giocano interessi contrastanti.

A pagina 3 del parere, ad esempio, si dice:

« Tanto il disegno di legge Zugno che il disegno di legge governativo propongono la soppressione di questa particolare agevolazione, ma la maggioranza della Commissione non ha potuto non rappresentare a se stessa, e desidera di far presente alla Commissione competente, che potrebbero essere gravi le conseguenze della eliminazione di norme che sole hanno permesso all'Italia di affermarsi sul mercato dei sottoprodotti del cacao (soprattutto del burro che trova oggi sempre più ampi impieghi prevalentemente nella preparazione di creme da cosmesi, ecc.), che hanno reso possibile lo sviluppo dell'industria dei surrogati della cioccolata a base di grassi vegetali, polvere di cacao, polvere di nocciola, che hanno facilitato la diffusione a basso prezzo di prodotti assai simili per sapore al cioccolato e di provenienza da generi non comprendenti eccitanti o prodotti comunque pericolosi, hanno infine contribuito ad estendere, per quanto possibile, la stessa propensione al consumo del cacao. Solo infatti per virtù delle norme di legge emanate nel 1954 l'Italia ha potuto superare lo stato di inferiorità in cui essa si trovava dovendo approvvigionarsi delle materie prime in Paesi il cui mercato era ed è certamente tutt'ora dominato da grandi complessi produttivi per la conquista del mercato mondiale e non avendo all'interno che poche aziende produttive di cioccolato. Tutto ciò senza pensare agli aiuti che sotto varie

forme possono essere dati anche per l'esportazione in Paesi nei quali non c'è bisogno di norme di legge perchè si possano accordare premi e contributi alla produzione o facilitazioni ai trasporti e al commercio.

Per questi concetti la Commissione è concorde nella sua maggioranza nell'esprimere parere favorevole solo al disegno di legge di iniziativa del senatore Zugno, facendo però voto perchè le aliquote relative alla imposta sui consumi siano quanto meno sensibilmente ridotte.

Il disegno di legge Zugno propone anche l'adozione per il cacao e "i prodotti da esso derivati" del sistema di applicazione dell'IGE in forma condensata, all'atto della importazione delle fave o dei prodotti della relativa spremitura.

La Commissione riconosce che in via di massima il sistema della applicazione della imposta in forma condensata all'origine favorisce le aziende minori che non sono strutturate piramidalmente evitando tutti i passaggi intermedi; non può nascondersi però che trattandosi di prodotti che si rendono disponibili al consumo senza bisogno di complesse operazioni di trasformazione la misura dell'imposta proposta sul 10 per cento di valore può rappresentare un balzello veramente grave specialmente per coloro che acquistino dall'estero addirittura cacao in polvere di cioccolato, o burro di cacao, e che non potendosi considerare derivati dal cacao i composti di cacao, zucchero, ed altri ingredienti, occorre evitare il pericolo da un lato che si importi la miscela per poi ridurla nei suoi elementi (ripetendosi analoga operazione che a suo tempo è stata effettuata con la farina zuccherata), e quello dall'altro che si pretenda una restituzione all'importazione assai difficile a calcolarsi in relazione alla struttura del tributo.

Da questo punto di vista sembra che la proposta dell'onorevole Zugno vada chiarita ed approfondita ».

Si tratta quindi di risolvere questioni attinenti alla politica economica, non solo di stabilire se bilanciare o meno i gettiti. Due sono gli aspetti principali: uno riguarda tutta l'industria dei sottoprodotti, l'altro il

carico tributario dell'aliquota condensata del 10 per cento; ed è opportuno — ripeto — ponderarli opportunamente.

Z U G N O . Mi scuso per non aver potuto leggere interamente il parere della 9ª Commissione (ne ho letto solo il resoconto sommario), per cui non conosco tutti gli argomenti adottati dalla Commissione stessa. Debbo però dire, per quanto riguarda il testo proposto dal Governo, che l'abrogazione *sic et simpliciter* della legge n. 291 del 1954 non solo contrasterebbe con quanto letto dal collega Fortunati, ma contrasterebbe con la stessa struttura del nostro disegno di legge: infatti solo in quanto si mantenga operante quella legge è possibile prendere in considerazione gli articoli 1 e 2 del provvedimento, che altrimenti non avrebbero più ragione di essere.

Mi meraviglia molto, pertanto, che il Governo abbia avanzato una proposta del genere dopo aver accettato i due articoli suddetti, pur con la riserva di eventuali obiezioni circa la copertura, che può rimanere in base alla variazione dell'imposta di consumo.

In realtà, queste modifiche vengono fatte tenendo conto dei rilievi della CEE, relativi a una differenza di applicazione di imposta per i prodotti ottenuti in Italia e per quelli che invece vengono importati. Senza tali rilievi, non v'è dubbio che la legge n. 291 sarebbe stata vista diversamente e, così come ha operato dal 1954 ad oggi, con tutta tranquillità avrebbe continuato ad operare anche per l'avvenire.

Qual è in effetti la vera ragione della legge n. 291? Non la agevolazione — cui si è richiamata la CEE — per la polvere sgrassata, che viene colpita con 32 chili su 40 e quindi con un'agevolazione di un quinto di imposta; bensì la ammissione in temporanea di un prodotto che non viene nazionalizzato integralmente o integralmente riesportato, come avveniva sulla base della legge del 1928. Nel 1928, quando è stata introdotta la temporanea, per poter avere il rimborso dell'imposta era necessario riesportare o 80 chilogrammi di burro o 80 chilogrammi di polvere. La vera originalità di

questa legge è stata quindi quella di consentire la esportazione di tutto il burro ottenibile. Per poter esportare tutto il burro, occorre che la polvere sia completamente sgrassata, ridotta cioè all'uno per cento e non più al 20-22 per cento, così come viene normalmente commerciata.

Ecco pertanto che l'articolo 1 e l'articolo 3 sono strettamente coordinati. Dal momento che con l'articolo 1 si introduce per la prima volta dal 1954 una tassazione sulla polvere sgrassata integralmente, senza alcuna agevolazione e quindi eguale sia per quella nazionalizzata sia per quella eventualmente importata, ne consegue che, se noi vogliamo mantenere la possibilità della temporanea importazione ai fini dello sviluppo dell'industria spremitrice e quindi del commercio internazionale, dobbiamo mantenere anche la legge n. 291, modificandola in relazione appunto all'articolo 1.

Naturalmente occorre stabilire le percentuali in corrispondenza, direi, a quelli che sono i parametri in campo internazionale, ossia 40 chilogrammi di burro, 40 di polvere e 13 di bucce. Anche le bucce sono soggette al vincolo dell'imposta: o vengono utilizzate in Italia e pagano l'imposta di 25 mila lire in base alla legge n. 291, o vengono riesportate e in tal caso si ha il rimborso dell'imposta sulla base delle 25 mila lire. La esportazione delle bucce è tuttavia una cosa praticamente impossibile, trattandosi di materia di insignificante valore. D'altronde questi 13 chilogrammi di bucce vanno tenuti presenti e vincolati, per evitare che — specie in caso di nazionalizzazione — possano costituire oggetto di sofisticazione nei confronti della stessa polvere di cacao.

Il problema comunque è evidentemente quello dei 40 chili di burro. Esiste la possibilità di ottenerne di più? Indubbiamente. Ho notato infatti che vi sono dei prodotti che in media possono dare anche più di 40 chili di burro. Dipende dalla qualità dei grani di cacao, qualità che è a sua volta in relazione alle zone di provenienza. Il Caracas, per esempio, fornisce il prodotto migliore, più rinomato, con una resa di burro indubbiamente superiore al 40 per cento. Il discorso è invece diverso per quanto riguarda l'Ame-

rica centrale. Il parametro è stato pertanto universalmente stabilito sul 40 per cento, anche per non dover fare delle distinzioni tra le varie zone di provenienza e quindi tra le varie qualità dei grani importati.

Forse mi sono eccessivamente dilungato su questioni tecniche e ne chiedo scusa alla Commissione. Quel che mi preme dire, comunque, è che il disegno di legge, così come proposto, è valido solo a condizione che insieme con l'articolo 1 mantenga anche l'articolo 3, mantenga cioè la possibilità della temporanea importazione o della parziale nazionalizzazione del prodotto. Soltanto a questa condizione sarà possibile al nostro Paese conservare l'attuale industria spremitrice, senza dover divenire tributaria di poche nazioni (sappiamo infatti che il commercio mondiale di questo prodotto è governato dalla Olanda in modo particolare e dal Brasile). Impedendo con l'abrogazione della legge n. 291 lo sviluppo della spremitura, finiremmo col distruggere addirittura un'attività industriale e col mettere l'Italia in condizioni di inferiorità rispetto ai due Paesi suddetti.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare il senatore Antonini. Al termine del suo intervento, proporrei che la discussione venga sospesa e l'esame dei due provvedimenti deferito a una commissione composta dal relatore, dal proponente senatore Zugno e dal sottosegretario Fada, in modo da arrivare rapidamente a una intesa. In questo momento invece la discussione si svolgerebbe con una certa difficoltà, stante il fatto che non conosciamo, in quanto non ancora distribuito, il testo riassuntivo o conciliativo che dir si voglia di cui il sottosegretario Fada ha dato poc'anzi lettura. Poichè inoltre quello emesso dalla Commissione industria è un parere piuttosto problematico, con molte considerazioni, e che tutto sommato non fornisce a chi lo legge l'indicazione di un avviso sicuro; e tenuto conto del fatto che notevoli conseguenze possono derivare ai fini della sopravvivenza dell'industria degli spremitori di grani di cacao e della stessa esportazione, temo che proseguendo stamani la discussione si finirebbe

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)15^a SEDUTA (10 giugno 1969)

inevitabilmente per approdare alla stessa conclusione da me testè anticipata, di riunire cioè il relatore, il proponente e il sottosegretario Fada per chiarire tutti quei punti rimasti ancora oscuri.

Se, comunque, il collega Antonini ritiene che il suo intervento ci sia di aiuto, noi siamo pronti ad ascoltarlo.

A N T O N I N I . Sono favorevole alla sua proposta, signor Presidente, e ritengo di poter rimandare il mio intervento a quando verremo a conoscenza delle decisioni prese dal gruppo di lavoro.

P R E S I D E N T E . La Commissione non ha ancora deciso quale testo prendere a base della discussione, e quali proposte di emendamento eventualmente trarre dagli altri testi. Poichè esiste evidentemente un contrasto tra i disegni di legge n. 302 e n. 419, ai fini della nostra discussione sarebbe preferibile riuscire a concordare un testo unico.

F O S S A , *relatore*. Sono d'accordo con il signor Presidente. Infatti, a questo punto, sono necessari diversi chiarimenti.

P R E S I D E N T E . Vi sono attese notevoli intorno ai due disegni di legge al nostro esame, ma non dobbiamo farci prendere la mano dalla fretta a danno della chiarezza. Questa è materia che dovrebbe essere regolata con decreto-legge, perchè con simili decisioni si possono provocare distorsioni che poi si ripercuotono su quelle che sono le abituali correnti di traffico. Non dimenticando, però, la necessità di una certa sollecitudine, rivolgo una domanda allo onorevole Sottosegretario: rinviando il seguito della discussione ad altra seduta, si può sperare che il gruppo di lavoro presenti alla Commissione le sue conclusioni nel corso della prossima settimana?

F A D A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Penso di sì. Possiamo scegliere tra due sole soluzioni: o trovare una via di uscita — come spero e mi auguro — attraverso i disegni di legge n. 302 e n. 419, oppure ri-

piegare sulla posizione che, grosso modo, emerge da quelle indicazioni che ho dato leggendo il testo preparato dagli uffici del Ministero. A questo punto si imporrà una decisione, e nulla vieta che questo avvenga la prossima settimana.

F O S S A , *relatore*. Desidererei conoscere, onorevole Sottosegretario, il gettito globale previsto dal disegno di legge n. 419 e quello presentato dal Ministero delle finanze. A noi, come Commissione finanze e tesoro, interessa soprattutto questo aspetto. Peraltro ricordo che già nelle riunioni precedenti il Ministero si era impegnato a farci conoscere con precisione quale era il gettito globale previsto dal disegno di legge Zugno ed altri.

F A D A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda la copertura il collega Ceccherini mi ha detto che i due Gabinetti concorderanno se il Tesoro potrà rinunciare ai due miliardi e mezzo; però vorrei far notare che tale cifra è quella comunicata dalla Direzione generale delle tasse, cioè è quella emergente dal testo proposto, che è diverso da quello del senatore Zugno. Questo è il punto; quindi il problema richiede necessariamente che venga elaborata una nuova linea di condotta e che i calcoli vengano fatti su quella linea. Il Governo dichiara che è inaccettabile la tariffa di 28.000 lire proposta dal senatore Zugno, perchè ricadremmo nel problema CEE; riducendo, invece, la tariffa a 22.500 lire scatta una diversa proporzione di copertura.

F O S S A , *relatore*. Non risulta che la CEE abbia chiesto questa riduzione.

F A D A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. D'accordo, la CEE non l'ha chiesta, ma ha detto che deve essere armonizzata tutta la legislazione, ed è chiaro che se una legislazione è composta di dieci addendi, mutandone uno bisogna mutare anche gli altri per ottenere la stessa somma. L'operazione di adeguazione e armonizzazione è realizzata semplicisticamente attraverso il disegno di legge del Governo che abroga la

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

15ª SEDUTA (10 giugno 1969)

legge del 1954; si può realizzare anche in molti altri modi che però implicano lo spostamento di tutti gli addendi. Ecco perchè la voce di 28.000 lire deve essere calibrata con le altre voci proposte.

P R E S I D E N T E . Nei primi tre mesi del 1969 si è avuta una importazione di 16.000 quintali di cacao in grani, un aumento cioè del 15,2 per cento rispetto ai primi tre mesi del 1968; contemporaneamente la esportazione dei prodotti dolciari nei primi tre mesi del 1969 è stata di 95.000 quintali, con un aumento rispetto al 1968 del 49 per cento. Riferisco queste cifre semplicemente per far presente che corriamo il rischio di colpire una delle voci più rilevanti della esportazione; dieci anni fa esportavamo qualche miliardo di lire all'anno di prodotti dolciari, oggi ci avviciniamo ad esportarne due

miliardi al mese ed il cacao è uno dei prodotti che più influisce su tale progresso.

È mia preghiera che in un modo o nell'altro nell'entrante settimana la Commissione voglia dare una definitiva veste legislativa alle sue decisioni.

Il gruppo di lavoro sarà, dunque, composto dal senatore Zugno, dal relatore, senatore Fossa, dal sottosegretario Fada e dal senatore Buzio.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei due disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,50.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI